

PREMESSA

Con l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 viene data attuazione all'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. Si disciplinano la durata, i contenuti minimi, la modalità della formazione e dell'aggiornamento. Nell'accordo si fa esplicito riferimento all'e-learning e per la prima volta differenziata dalla modalità FAD (Formazione a Distanza) non più ammessa come modalità formativa efficace. La sostanziale differenza tra i due sistemi è posta nella maggiore o minore rilevanza che viene data all'interlocutore, al suo coinvolgimento attivo di interazione e scambio dinamico, nonché della costante presenza dell'apparato formativo costituito da tutti i soggetti operanti nel settore: insegnanti, docenti, tutor, ricercatori, esperti di settore, ma anche amministratori di sistema. La FAD, propriamente intesa sino ad oggi, risponde ad una modalità di autoformazione del discente ma soprattutto ad un iniziale e sperimentale utilizzo dei nuovi mezzi comunicativi nel mondo formativo "tout court". Oggi con le nuove tecnologie di personalizzazione (web 2.0) e possibilità di scambio informativo in modo strutturato (chat) e/o semistrutturato (forum, blog), ci si avvale di queste in una dimensione formativa più articolata, apparentemente più complessa, ma sicuramente molto più vicina a quella che è la concezione di formazione e apprendimento comunemente assunta, di quanto non si creda in apparenza

COSA VUOL DIRE FORMARE I LAVORATORI

In qualsiasi contesto formativo, non si può prescindere dall'inquadrare il target di riferimento. Questo deve essere il più possibile omogeneo soprattutto da un punto di vista culturale cioè delle competenze e delle conoscenze attinenti un ambito tematico-argomentativo specifico. Per cui la definizione "lavoratori" rientra in una macro-area troppo astratta perché si possa offrire loro un percorso formativo adeguato se non vengono preventivamente suddivisi in settori di appartenenza professionale in concomitanza del loro ambito di rischio in funzione del comparto di attività. Esattamente come pianificato dall'Accordo Stato-Regioni che prevede una correlazione tra durata minima di erogazione e apprendimento per ciascuna categoria di rischio: bassa, medio e alta in 4, 8 e 12 ore, (individuazione delle macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007). Discorso a sé stante riguarda il cambiamento di mansione, addestramento e specificità peculiari di attività. Sono casi che necessitano di corsi formativi separati e non possono essere cumulabili con ciò che è definito sia corso base che aggiornamento.

L'aggiornamento previsto per tutte le figure professionali ha scadenza quinquennale e deve essere, così come è esposto dall'Accordo Stato-Regioni e così come vuole la buona prassi formativa, impostato non come una mera

rielaborazione e riproposizione di tematiche e argomenti già esposti durante l'erogazione dei corsi base, ma come evoluzione, approfondimenti e innovazione significativa in modo che realmente apporti un valore aggiunto alla conoscenza base.

COSA VUOL DIRE FORMARE ALLA SICUREZZA

Quando si parla di formazione dei lavoratori per la prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro ci riferiamo all'art.37 del D.Lgs 81/2008 di cui l'Accordo Stato-Regioni definisce i percorsi. Percorsi qualificanti, che demandano alla parte di responsabilità il lavoratore, qualunque attività svolga all'interno della catena produttiva. Formare alla sicurezza significa suscitare consapevolezza e coscienza, dare i mezzi necessari perché questo avvenga in modo proattivo, empirico e non avvalersi solo di una formazione astratta, formale e fine a sé stessa, insomma infondere quella cultura alla sicurezza così tanto decantata ma ancora molto poco praticata. Affermazioni che si traducono in termini formativi, nel dare il giusto equilibrio tra lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, ponendo il lavoratore/discente in una posizione di centralità lungo il percorso di acquisizione delle nozioni e informazioni necessarie attraverso una forte interazione e, lì dove venisse meno, incentivarlo con esercitazioni, lavori di gruppo e richiedendo delle prove pratiche o effettuare simulazioni di rischi che possono presentarsi nei luoghi di lavoro.

Il lavoratore deve essere messo nelle condizioni di poter operare avendo piena cognizione della sua mansione e del suo ruolo nella catena produttiva, delegando a lui la sua parte di onere all'interno dell'azienda la quale, a sua volta, deve assicurare il pieno assolvimento delle norme e delle pratiche per prevenire i rischi e gli incidenti. Da ciò si evince quanto il rapporto per la creazione di un ambiente professionale più sicuro sia bidirezionale e quanto ciascuno possa addurre il proprio impegno perché ciò sia possibile.

COSA VUOL DIRE FORMARE I LAVORATORI ALLA SICUREZZA IN MODALITÀ E-LEARNING

Sulla base di quanto detto sino ad ora e in relazione all'Allegato I dell'Accordo Stato-Regioni possiamo avvalerci di una piattaforma di e-learning per erogare corsi di formazione e aggiornamento per tutte le figure professionali. Gli strumenti che l'e-learning mette a disposizione devono essere sapientemente utilizzati e calibrati in funzione degli obiettivi formativi, del target a cui ci si rivolge e del materiale che si ha intenzione di diffondere. Il punto n. 3 dell'Accordo, "Metodologia di insegnamento/apprendimento", la lettera a) sottolinea l'importanza del bilanciamento tra lezioni, esercitazioni, relative discussioni e lavori di gruppo. In e-learning non è solo possibile ma è quanto di più auspicabile.

| SCHEMA 1 RAPPORTO DI INTERAZIONE TRA LE FUNZIONI PRINCIPALI UTILIZZATE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DI E-LEARNING E LE FIGURE COINVOLTE | | | |
|--|---|---|---|
| Interazione | Docente | Lavoratore | Tutor |
| Video del docente | Diviene il riferimento del corso attraverso il volto e la voce | Visualizzazione passiva. Percezione correlativa tra il corso e il docente | / |
| Materiale scaricabile (pdf, power point) | / | Visualizzazione passiva coinvolgimento cognitivo | / |
| Test di autovalutazione | / | Chiamato a intervenire attivamente | / |
| Forum | Pur con moderazione d'intervento, segue sempre la sua classe virtuale | Protagonista di questo spazio asincrono, fortemente comunicativo e di scambio | Figura determinante e trainante delle discussioni, moderatore |
| Gruppo di lavoro | Monitora l'evoluzione dell'apprendimento | Forte collaborazione e scambio tra i facenti parte del gruppo | Incentiva il lavoro e la discussione |
| Wiki | Segue a distanza l'evoluzione dei lavori | Protagonista: elemento fondante la co-costruzione del sapere testuale. | Costante presenza e, all'uopo, d'intervento |
| Filmati dimostrativi | / | Stimola l'attenzione cognitiva, mantenendo l'azione passiva | / |
| Elementi multimediali | / | Visualizzazione diversificata del materiale. Attenzione cognitiva | / |
| Work project | Intervento discrezionale | Dimostrazione attiva e dinamica delle sue competenze pregresse e acquisite | Monitoraggio costante e se necessario intervento |
| Simulazioni di eventi o di applicazioni | Intervento discrezionale | Come nel work project | Come nel work project |

Il tutor è una figura centrale e determinante senza la quale non si può parlare di e-learning ma sarebbe più appropriato menzionare la FAD, come suggerisce lo stesso Accordo.

La verifica e la valutazione di apprendimento finale, sebbene non sia prevista obbligatoria per i lavoratori che seguono i corsi base, deve essere effettuata in presenza, così come definito dall'Accordo, e si può espletare o con un test o con un colloquio. Nel caso in cui la scelta dovesse ricadere sul test, la piattaforma di e-learning ci mette a disposizione la possibilità di creare una serie di domande e di gestirle per set, cioè per categoria, e di poterle offrire

all'occorrenza in modo casuale automaticamente pescate da ciascuna categoria, risultando differenti per ciascun utente ma con il medesimo grado di difficoltà.

Per ultimo abbiamo il costante monitoraggio e tracciabilità della presenza e della costanza di ciascun utente lungo tutto il percorso formativo così come richiesto dall'Accordo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. n. 81/2008, art.37
- Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Contatti: b.todini@inail.it; g.landolfi@inail.it;
Link utili: www.aifos.it

PAROLE CHIAVE

e-learning, formazione alla sicurezza, formazione dei lavoratori